



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PIETRO, SIMEONI, CAMPANELLA, ORELLANA, GAMBARO e MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2015

Modifica al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di circolazione sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali dei veicoli che trasportano materiale di scavo o materie suscettibili di dispersione qualora non siano a tenuta stagna o coperti da telone

ONOREVOLI SENATORI. - La tutela dell'ambiente e della salute delle persone dovrebbe sempre rappresentare una priorità del legislatore.

La tematica del trasporto di materiali di scavo e/o materie suscettibili di dispersione all'interno del territorio nazionale merita adeguata attenzione.

L'articolo 175 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede un divieto di circolazione concernente i veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione, solo se il trasporto avviene sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Con questo disegno di legge si intende provvedere a modificare l'attuale normativa in materia. In particolare si prevede l'imposizione anche ai veicoli che circolano su strade extraurbane secondarie, urbane e locali, di essere a tenuta stagna o coperti da telone qualora trasportino materiali di scavo e/o materie suscettibili di dispersione.

Non si condivide infatti l'impostazione attuale che circoscrive l'obbligo di coprire il veicolo con un telone alle sole ipotesi di circolazione in autostrada o strade extraurbane principali.

Non si può ignorare il fatto che alcune tipologie di merci o materiali, durante la fase di trasporto, possono essere disperse e contribuire alla quota di polveri presenti nell'aria che a loro volta, unitamente al traffico delle altre tipologie di veicoli e alle emissioni industriali, concorrono a innalzare i valori di pm10 e NO<sub>2</sub>.

La descritta situazione non deve essere percepita come una problematica irrilevante o semplicemente marginale. Infatti in relazione a numerosi e imponenti lavori come quelli per l'alta velocità, il terzo valico dei Giovi, si assiste purtroppo al trasporto, non protetto, della menzionata categoria di materiali spesso anche all'interno di strade urbane.

Data l'attuale normativa, non si può neppure escludere che veicoli non adeguatamente protetti trasportino su strade urbane materiali con residui di amianto derivanti da ristrutturazioni edilizie.

Per quanto concerne le strade extraurbane secondarie, urbane e locali, è quindi necessario imporre un divieto di circolazione ai veicoli qualora il carico non sia adeguatamente protetto in modo da evitare qualsiasi diffusione delle polveri nell'atmosfera.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Imposizione ai veicoli che circolano sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali di essere a tenuta stagna o coperti da telone qualora trasportino materiale di scavo o materie suscettibili di dispersione)*

1. Dopo l'articolo 175 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art 175-bis. - *(Condizioni e limitazioni della circolazione sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali).* - 1. Le norme del presente articolo si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali.

2. È vietata la circolazione sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 dei veicoli a tenuta non stagna e con carico non coperto da telone, se trasportano materiale di scavo o materie suscettibili di dispersione».

### Art. 2.

*(Clausola di salvaguardia finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

